

di **ANDREA BARBIERI**

## Confisca di prevenzione e beni intestati fittiziamente a terzi

*In caso di confisca di prevenzione su beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo può rivendicare l'effettiva titolarità dei beni confiscati, ma non potrà contestare la sussistenza dei presupposti applicativi della misura (Cass. Pen., S.U., 5.09.2025, n. 30355).*

Il codice antimafia (D.Lgs. 159/2011) prevede la possibilità di disporre  **misure di prevenzione patrimoniali a carico di soggetti indiziati di determinati delitti**  individuati dall'art. 4, quando si abbia motivo di ritenere che i beni intestati siano frutti della loro attività illecita, disponendo altresì l'applicabilità di dette misure (art. 19, c. 3) anche nei confronti di coniuge, figli e coloro che nell'ultimo quinquennio abbiano convissuto con i soggetti indicati, del cui patrimonio i soggetti medesimi risultino poter disporre in tutto o in parte direttamente o indirettamente. A norma dell'art. 26, laddove venga accertato che tutti i beni sono stati  **fittiziamente intestati o trasferiti a terzi** , il giudice, con il provvedimento che dispone la confisca, dichiara la nullità dei relativi atti di disposizione. Il secondo comma prevede inoltre una serie di ipotesi in cui i trasferimenti si presumono, fino a prova contraria, fittizi.

Nel momento in cui un soggetto, non indagato e non indiziato per i reati previsti, si veda confiscati i propri beni, considerati a lui fittiziamente intestati dal soggetto dedito ai reati, ha la possibilità di  **partecipare al processo di prevenzione per far valere i propri diritti sui beni** . La giurisprudenza è unanime nel ritenere che nel procedimento di prevenzione l'omessa citazione del terzo, ancorché intestatario dei beni confiscandi, non determina la nullità del procedimento, ferma restando la facoltà  *dell'extraneus*  di esplicitare le sue difese provocando un incidente di esecuzione.

**Si riscontrano diversi orientamenti invece in ordine alla legittimazione del terzo e al suo possibile interesse a partecipare al procedimento.**  Secondo l'orientamento maggioritario, il terzo che si assume intestatario fittizio del bene oggetto di confisca è legittimato a intervenire solo per rivendicare la qualità di proprietario effettivo del bene oggetto di ablazione, al fine di ottenere l'annullamento della confisca con riferimento alla fittizietà dell'intestazione e il riconoscimento della propria posizione giuridica qualificata. Altro orientamento ritiene che il terzo sia legittimato anche a contestare l'applicazione della misura o la sussistenza della pericolosità della persona indiziata all'atto dell'acquisto del bene.

**Le Sezioni Unite con una recente pronuncia hanno confermato l'orientamento maggioritario,**  ritenendo che unico soggetto che possa contestare la misura sia quello nei cui confronti sia disposto il procedimento di sovvenzione, mentre per quanto riguarda i terzi fittiziamente intestatari, incomberà sull'accusa l'onere di provare, sulla base di elementi fattuali connotati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza, l'esistenza di situazioni idonee ad avallare concretamente il carattere puramente formale dell'intestazione e la disponibilità effettiva dei beni da parte del proposto. Mentre il terzo avrà l'onere di confutare la tesi accusatoria secondo la quale egli è un mero intestatario formale e di indicare elementi fattuali che dimostrino che quel bene è di sua proprietà e nella sua esclusiva disponibilità, provando di aver sostenuto  *iure proprio*  e con esclusione di qualsiasi interferenza determinata dai proventi illeciti del preposto, l'acquisto del bene, e comunque contrastando la valenza indiziante degli elementi ricostruttivi e dichiarativi in forza dei quali si sostiene che l'intestazione sia avvenuta  *nomine alieno* .

PRODOTTO EDITORIALE

### Ratio Società e Impresa

Mensile dedicato alle società e imprese:  
fisco, gestione, diritto.

SCOPRI  
L'ABBONAMENTO

